



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SERVIZIO POLIZIA LOC./PROT CIVILE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

n. 67 del 09/07/2024

OGGETTO:

Modifiche alla circolazione e alla sosta in occasione dello svolgimento delle manifestazioni programmate nel periodo compreso tra il 10 Luglio e il 31 Luglio 2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTO il calendario estivo della manifestazioni programmate per il mese di Luglio 2024 allegato alla presente Ordinanza approvato con D.G.C. n° 124/2004;

CONSIDERATO che nel calendario su detto sono state inserite diverse manifestazione che si svolgeranno ed interesseranno il centro cittadino (Strade, Vie, Piazze, ecc.) del Comune di Taggia determinando di conseguenza delle necessarie modifiche alla circolazione e sosta dei veicoli nello stesso centro urbano;

ACCERTATO che per l'evento succitato verrà redatto il relativo piano di sicurezza e di emergenza per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica (Safety and Security);

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la pubblica incolumità e sicurezza delle persone ed il contemporaneo regolare svolgimento delle manifestazioni;

RITENUTO necessario istituire delle limitazioni in ordine alla circolazione ed alla sosta veicolare per assicurare che le intere aree interessate alle manifestazioni in questione vengano adeguatamente sgomberate dai veicoli ed interdetta la loro circolazione;

CONSIDERATO che il Comando in epigrafe, in qualità di organo di Polizia Stradale ex art. 12 C.d.S., richiede di modificare l'ordinario assetto viabilistico con l'adozione di misure temporanee di regolazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, divieti e limitazioni in occasione della manifestazione/evento;

VISTO l'art. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione* del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATO il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

RICHIAMATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.i, T.U. Enti Locali;

ORDINA

- Che dal giorno **10.07.2024** al **31.07.2024** siano istituiti i divieti di sosta e transito in occasione delle manifestazioni previste a calendario per il cui svolgimento sarà necessario lo sgombero dalle aree interessate dai veicoli in sosta impedendone altresì la loro circolazione.

Se gli eventi in programma dovessero comportare la deviazione del percorso di linea dei mezzi di trasporto pubblico terrestre, gli stessi transiteranno su tragitti alternativi.

Preventivamente e durante lo svolgimento degli eventi suddetti le modifiche della circolazione e della sosta saranno rese edotte mediante la posa della prescritta segnaletica stradale verticale temporanea entro i termini previsti dal C.d.S. dall'ufficio competente e comunque in coordinamento con gli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale.

INFORMA

Che a chiunque violasse le disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno contestate le sanzioni amministrative previste del Codice della Strada.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia salvo che il fatto non costituisca un più grave reato anche nel caso in cui vengano violate le norme di sicurezza "Safety and Security" della manifestazione pubblica.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell'evento.

La presente ordinanza è efficace solo se supportata da titolo autorizzativo emesso dall'Ufficio preposto e, in ogni caso, non costituisce titolo autorizzatorio.

I veicoli trovati a sostare ed a circolare nell'aree interessate dalle manifestazioni, saranno sanzionati ai sensi del C.d.S. e rimossi con spese a carico dei trasgressori.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, proporre entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 7 Agosto del 1990 n° 241 è il firmatario della presente quale responsabile della Polizia Locale e Protezione civile.

Taggia, lì 09 Luglio 2024.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Massimo CRUDO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa